



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 17

6 Febbraio 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Contributi lavoratori domestici per il 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'**INPS** (Circolare n. 15 del 29 gennaio 2018) **ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici**. La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione, da parte dell'ISTAT, **dell'aumento nella misura del 1,1% punti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati** tra il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017: conseguentemente, si è reso necessario determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici. Rammentiamo, inoltre, che ai **rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (retribuzione convenzionale), **che: i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013** dall'art. 2, comma 28 della Legge

n. 92/2012; *ii*) **non è** comunque **dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti**. Si ricorda, infine, che **i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare** ovvero: *i*) **entro lunedì 10 aprile 2018** (I° trimestre 2018 gennaio – marzo); *ii*) **entro lunedì 10 luglio 2018** (II° trimestre 2018 aprile – giugno); *iii*) **entro lunedì 10 ottobre 2018** (III° trimestre 2018 luglio – settembre); *iv*) **entro martedì 10 gennaio 2019** (IV ° trimestre 2018 ottobre – dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, **il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.**

I contributi per i lavoratori domestici per il 2018

Con la **circolare n. 15 del 29.01.2018**, l'INPS ha **aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici.**

Osserva

La pubblicazione della circolare segue alla comunicazione, da parte dell'ISTAT, dell'aumento nella misura del 1,1% punti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017: conseguentemente, si è reso necessario determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici.

Nel dettaglio, l'Istituto **riporta gli importi orari dei contributi** (comprensivi e non comprensivi della quota CUAF) **e le aliquote contributive per il periodo 01.01.2018/31.12.2018.**

Osserva

È bene precisare preliminarmente che **il contributo CUAF** (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso di rapporto:**

- **fra coniugi** (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
- **tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi**, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
CONTRIBUTI DAL 01.01.2018/31.12.2018 (SENZA CONTRIBUTO ADD.)			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza Quota CUAFF
Fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,41 (0,35)	€ 1,42 (0,35)
Oltre € 7,97 Fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,59 (0,40)	€ 1,60 (0,40)
Oltre € 9,59	€ 9,70	€ 1,94 (0,49)	€ 1,95 (0,49)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,13	€ 1,02 (0,26)	€ 1,03 (0,26)

Gli importi di cui alla tabella sottostante riguardano, invece, i **rapporti di lavoro a termine a cui si applica il contributo addizionale** a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
CONTRIBUTI DAL 01.01.2018/31.12.2018(CON CONTRIBUTO ADD.)			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF
Fino a € 7,97	€ 7,05	€ 1,51 (0,35)	€ 1,51 (0,35)
Oltre € 7,97 Fino a € 9,70	€ 7,97	€ 1,70 (0,40)	€ 1,71 (0,40)
Oltre € 9,70	€ 9,70	€ 2,07 (0,49)	€ 2,08 (0,49)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,13	€ 1,10 (0,26)	€ 1,10 (0,26)

Osserva

Le cifre indicate nelle tabelle tra parentesi sono le **quote a carico del lavoratore**.

Termini di versamento contributi domestici per il 2018

I contributi devono essere versati **trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare**

Trimestre di riferimento	Data di scadenza
I trimestre 2018 (gennaio – marzo)	Entro lunedì 10 aprile 2018
II trimestre 2018 (aprile – giugno)	Entro lunedì 10 luglio 2018
III trimestre 2018 (luglio – settembre)	Entro lunedì 10 ottobre 2018
IV trimestre 2018 (ottobre – dicembre)	Entro martedì 10 gennaio 2019

Osserva

Quando cessa il rapporto di lavoro, **il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.**

Deducibilità dei contributi versati per i collaboratori domestici

Ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR **sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici** (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), **per la parte a carico del datore di lavoro.**

Osserva

Nella C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 1.5.1) è precisato che "*La deducibilità è consentita in relazione alla quota dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro privato che, in assenza di una disposizione normativa specifica, non potevano essere dedotti in quanto non riferiti a lavoratori assunti nell'ambito di un'attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione.*"

L'importo massimo che il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo **è pari a 1.549,37 euro annui.** Tali contributi sono deducibili in base al principio di cassa, nel periodo d'imposta **in cui sono "sostenuti", cioè effettivamente pagati.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti